

20585-24



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Composta da:

Giovanni Liberati - Presidente Depositata in Cancelleria

Vittorio Pazienza - Relatore -

Alessio Scarcella

Oggi, 24 MAG. 2024

Gianni Filippo Reynaud

Maria Beatrice Magro



Sent. n. sez. 369

CC - 16/02/2024

R.G.N. 45280/2023

X
Luana Mariani

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Luana Mariani

MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze nel procedimento a carico di:

[Redacted]

avverso la sentenza emessa in data 19/09/2023 dal G.u.p. del Tribunale di Firenze

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione del Consigliere Vittorio Pazienza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Simone Perelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente alla mancata applicazione delle pene accessorie, e l'applicazione di queste ultime ai sensi dell'art. 620, lett. l), cod. proc. pen.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 19/09/2023, il G.u.p. del Tribunale di Firenze ha applicato a [Redacted] ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena da questi concordata con il Pubblico Ministero in relazione al reato continuato di cui all'art. 609-quater cod. pen. a lui ascritto.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, deducendo violazione di legge con riferimento alla mancata applicazione delle pene accessorie "speciali" obbligatoriamente previste in caso di condanna o

2

[Handwritten signature]

di patteggiamento anche ad una pena inferiore ai due anni di reclusione (in particolare, l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori).

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, condividendo i rilievi formulati dalla difesa in ordine al mancato rispetto delle indicazioni espresse in sede rescindente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Deve invero darsi seguito, in questa sede, all'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «l'art. 609-nonies cod. pen. deroga alla regola generale di cui all'art. 445 cod. proc. pen., rendendo obbligatoria per i reati di violenza sessuale, anche in caso di applicazione della pena inferiore ai due anni, l'irrogazione delle pene accessorie ivi indicate» (Sez. 3, n. 17189 del 02/03/2016, M., Rv. 266635 - 01).

Conseguentemente, in linea con le conclusioni del Procuratore Generale, la sentenza di patteggiamento deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla omessa applicazione delle pene accessorie di cui all'art. 609-nonies cod. pen., correttamente individuate dal ricorrente - con riferimento alla concreta fattispecie in esame - nell'interdizione temporanea dai pubblici uffici e nell'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori.

A tale omissione può rimediare questa Suprema Corte, avvalendosi dei poteri di cui all'art. 620, lett. I), cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione delle pene accessorie di cui all'art. 609-nonies, comma 2, cod. pen., pene accessorie di cui dispone l'applicazione. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 16 febbraio 2024

Il Consigliere estensore

Vittorio Pazienza

Il Presidente

Giovanni Liberati

UFFICIO FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Luana

G. Liberati²